

R. G. 986/2010

REPUBBLICA ITALIANA  
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE 3° CIVILE

Composta dai magistrati

Dott. VIRGINIA SANGIUOLO

Dott. ANGELA LATELLA

Dott. MARINA MAISTRELLO

ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

SENT. N°

26/01/2015

il

13/01/2015

157/15

119/15

Oggetto **BANCARI**

**sentenza**

nella causa civile d'appello promossa da

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A. in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato in forza di procura del 22-05-2009 a rogito Notaio Luigi Cattaneo in Montagnoso e di procura del 18-6-2009 a rogito notaio Rosa Voiello di Genova, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cassinelli presso il cui studio in Genova Via Brigata Liguria 3/11 è elettivamente domiciliata come da mandato in atti

Appellante

**contro**

[redacted] in liquidazione, con sede legale in [redacted] in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [redacted] - C.F. [redacted] - rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabirani - c.f. FBNFNC48R23C933Y - del foro di Como ed elettivamente domiciliata i Genova presso lo studio dell'avv. Daniela Olcese - c.f. LCSDNL70M59D9691 - in Genova Via alla Porta degli Archi n.10/21 come da mandato a margine della comparsa di risposta

Appellata

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE:

"Piaccia alla Ecc.ma Corte contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, accogliere l'impugnazione svolta per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigettare integralmente ogni domanda formulata da [redacted] nei confronti di Cassa di Risparmio di Carrara spa e condannare [redacted] a restituire quanto corrisposto dalla Banca in forza della pronuncia di primo grado e ciò l'importo di € 64.113,17, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio"



## PER L'APPELLATO

"Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis,

respingere l'appello proposto dalla appellante e le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, confermare integralmente la sentenza di primo grado.

In ogni caso condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite diritti ed onorari de presente procedimento ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritto ed onorari."



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 13.4.2006, la [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Carrara spa lamentando che, per la durata del rapporto di conto corrente bancario n. 102066 da lei intrattenuto con l'Agenzia di Massa, località Romagnano, nel periodo compreso tra il 30.8.1988- 30.6.2000, la banca aveva periodicamente, con cadenza trimestrale, registrato e regolato in conto corrente, non solo il credito utilizzato dal correntista, le spese di gestione del conto e le commissioni di massimo scoperto, ma anche gli interessi debitori sugli importi maturati nel periodo, realizzando un meccanismo per il quale gli interessi maturati erano stati periodicamente trasformati in capitale a debito, divenendo anatocistici, ossia produttivi di ulteriori interessi, in violazione del divieto generale di cui all'art. 1283 cc.

L'attrice ha inoltre sostenuto che era nulla la clausola di determinazione degli interessi con rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza e ha contestato gli addebiti inerenti alle commissioni di chiusura periodica e al massimo scoperto, per indeterminatezza del rinvio alle condizioni d'uso, da parte delle clausole contrattuali.

L'attrice ha quindi richiesto di dichiarare illegittima la prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, in assenza di relativa valida pattuizione, illegittimi il tasso di interesse applicato in misura superiore a quella legale e l'addebito di somme per CMS e per chiusura periodica del conto.

Ha quindi richiesto la condanna della banca convenuta al rimborso delle maggiori somme percepite per effetto delle suddette prassi applicate, somme quantificate in complessivi euro 40.181,23 (o nella maggiore o minore somma risultante a credito dell'attrice), oltre a rivalutazione monetaria e a interessi legali.

La Banca convenuta, costituitasi, ha contestato le opposte pretese, delle quali ha chiesto il rigetto, denunciandone l'infondatezza, assumendo la legittimità del criterio adottato di capitalizzazione degli interessi passivi e sollevando eccezione di prescrizione, quinquennale e/o decennale, della domanda restitutoria dell'attrice, eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto azionato, per mancata contestazione degli estratti conto trimestrali e eccezione di irripetibilità ex art. 2034 cc delle somme pagate.

A seguito di Ctu contabile depositata il 6.12.2007, il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, con sentenza in data 27.2.09, ha accolto la domanda restitutoria dell'attrice e ha condannato la convenuta al rimborso della somma di euro 36.711,48, oltre a interessi legali e alle spese di causa, ritenendo:

- 1) Ininfluenza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice, che non determina che l'impossibilità della stessa di sollevare contestazioni afferenti alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti alle operazioni annotate e alla legittimità dell'inclusione degli interessi sugli interessi scaduti (Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 1826/2003)

ripetizautovianello



- 2) Infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che il termine applicabile non è quello quinquennale ex art. 2948 c. 4 cc, ma quello decennale e che tale termine decorre dalla data di chiusura definitiva del conto, trattandosi di contratto unitario che da luogo a un unico rapporto giuridico, sebbene articolato in una pluralità di atti esecutivi, cosicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e diviene esigibile l'eventuale credito della banca (Cass. n. 5720/2004); nella specie il rapporto di conto corrente si è definitivamente chiuso nel 2000 e il giudizio è stato instaurato nel 2006, prima del decorso del termine decennale di prescrizione
- 3) La operata capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi del conto da parte della banca è illegittima, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Cass. Sez. Unite n. 21095/2004, emessa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato illegittimo costituzionalmente, per violazione dell'art. 76 Costituzione, l'art. 25 c. 3 DLgs n. 342/1999, nella parte in cui ha fatto salva la validità ed efficacia- sino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al c. 2 dell'art. 25- delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, clausole che sono pertanto nulle per violazione dell'art. 1283 cc, secondo la normativa anteriore, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo
- 4) Dalla nullità della relativa clausola del contratto deriva che sono illegittime, sia la capitalizzazione trimestrale nella specie applicata dalla banca, sia quella annuale, mancando per quest'ultima una valida pattuizione tra le parti; pertanto, non deve applicarsi alcuna capitalizzazione degli interessi
- 5) Non è applicabile il disposto di cui all'art. 1194 cc in tema di imputazione delle rimesse, non esistendo nel caso di conto corrente in senso proprio il pagamento degli interessi e del capitale e non essendo il correntista (che si limita a versare somme per la registrazione sul c/c) in condizione di imputare i pagamenti, atteso anche che per l'imputazione a pagamento di somme determinate occorre che il credito sia liquido ed esigibile e quindi che il creditore abbia la disponibilità del credito, elementi (esigibilità e disponibilità delle somme) non sussistenti nell'ambito del c/c bancario, specie se affidato, sino al momento della revoca della linea di credito e della richiesta di rientro. Prima di tale momento la banca non può pretendere il pagamento e il cliente ha la disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca
- 6) La somma indebita addebitata nella specie dalla banca, accertata dalla CtU dott.ssa Montefinale del 6.12.2007, è pari a complessivi euro 36.711,48 (confronta il prospetto riportato a p. 21 della CtU), somma che la convenuta deve essere condannata a restituire all'attrice, con gli interessi legali dall'1.7.00 (giorno successivo alla chiusura del rapporto di c/c inter partes).

Avverso le predette statuizioni ha proposto appello la Cassa di Risparmio di Carrara spa con atto di appello notificato il 30.6.2010, successivamente rinotificato il 16.7.10, denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe

ripetizantovianello



trascritte ( in riforma della sentenza impugnata , accoglimento delle eccezioni da lei sollevate nel giudizio di primo grado e conseguente rigetto delle domande restitutorie di [REDACTED] con condanna della stessa alla restituzione delle somme percepite a seguito della pronuncia di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio).

La appellata [REDACTED] nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell' avverso appello e la conferma delle decisioni impugnate , con rigetto delle eccezioni ex adverso, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Quindi la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte , precisate all' udienza collegiale del 9.10.2014, è stata trattenuta in decisione, scaduti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello , la Cassa di Risparmio di Carrara spa ha richiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della sua eccezione di inammissibilità dell'azione restitutoria di [REDACTED] fondata sul fatto che il conto corrente è stato estinto nel 2000, senza alcuna obiezione da parte dell'attrice in primo grado in ordine agli addebiti effettuati dalla banca, con la conseguente irripetibilità delle somme addebitate ex art. 2034 cc , da qualificarsi come pagamenti effettuati volontariamente in ottemperanza a una obbligazione naturale .

La Corte ritiene infondato tale motivo di appello, dovendosi escludere che nella specie il pagamento degli interessi capitalizzati trimestralmente dalla banca, addebitati sul c/c della [REDACTED] integri adempimento di obbligazioni naturali, che presuppone la volontarietà e della spontaneità, nella specie insussistente , essendo ovvio che il correntista subisce gli addebiti effettuati dalla banca, senza possibilità di modifica del modus operandi della stessa.

Con il secondo motivo di appello la Cassa di Risparmio di Carrara ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale e/o decennale sollevata nel giudizio di primo grado e ha sostenuto l'erroneità della statuizione di rigetto di tale eccezione, assumendo che l'eccezione è in ogni caso fondata per le somme versate prima del decennio anteriore alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado e cioè per le somme versate dal 30.8.1988 sino al 13.4.1996.

Ha contestato la tesi del giudice di primo grado secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto corrente.

Successivamente, nella memoria di replica depositata il 29.12.2014 l'appellante ha richiesto il rinnovo della ctu, in base al fatto che la perizia d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado non ha tenuto conto, in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24418 del 2.12.2010 , che ha sancito la distinzione tra i versamenti a natura solutoria e quelli a natura ripristinatoria.

ripetizautovianello



L'appellante ha sostenuto che nella specie è necessario accertare la natura dei versamenti sul c/c, per accertare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebitato.

La Corte osserva in primo luogo che tale richiesta di rinnovo della Ctu contabile è inammissibile, in quanto non contenuta nell'atto di appello, né avanzata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.14, data alla quale la sentenza delle Sezioni Unite del 2/12/2010, invocata dall'appellante, era stata emessa da quasi quattro anni.

E' inammissibile altresì la prospettazione da parte dell'appellante di nuove difese basate sulla pronuncia suddetta, prospettate solo in memoria di replica e, d'altro lato, l'appellante non ha prodotto alcun documento che consenta di accertare la natura solutoria delle rimesse nella specie effettuate e la conseguente decorrenza del termine prescrizione del relativo diritto di ripetizione dalla data di compimento delle singole operazioni, anziché dalla data di chiusura del conto corrente.

Pertanto, deve ritenersi che l'appellante sia decaduta dalla prova della natura solutoria delle rimesse e pertanto le stesse devono ritenersi a natura ripristinatoria, con decorrenza del termine prescrizione dell'azione di indebitato dalla data di chiusura del conto, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Ciò premesso, deve essere condivisa l'opinione del giudice di primo grado di infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, odierna appellante, atteso che il termine applicabile non è quello quinquennale ex art. 2948 c. 4 cc. ma quello decennale e atteso che tale termine decorre dalla data di chiusura definitiva del conto, trattandosi di contratto unitario che da luogo a un unico rapporto giuridico, sebbene articolato in una pluralità di atti esecutivi, cosicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e diviene esigibile l'eventuale credito della banca. Infatti, nella specie il rapporto di conto corrente si è definitivamente chiuso nel 2000 e il giudizio è stato instaurato nel 2006, prima del decorso del termine decennale di prescrizione.

Tale motivo di appello è quindi infondato e deve essere respinto.

Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione impugnata che ha negato anche l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi e ne ha richiesto l'applicazione. Anche tale motivo è infondato, essendo ormai pacifico in giurisprudenza (confr. da ultimo Cass. Sez. Unite n. 24418/10) che, in difetto di usi normativi e tali non possono qualificarsi le prassi seguite dalle banche e nella vigenza dell'art. 1283 cc., è illegittima qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi passivi in conto corrente.

Conseguentemente, deve essere confermata la statuizione sul punto della sentenza di primo grado.

Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha ribadito la sua tesi di applicazione del criterio di cui all'art. 1194 cc per l'imputazione dei pagamenti, in primo luogo agli interessi maturati e, solo successivamente, al capitale.

Tale motivo di appello è infondato e deve essere respinto, considerato che non è applicabile il disposto di cui all'art. 1194 cc in tema di imputazione delle rimesse, poiché:

ripetizantovianello



- 1) nel caso di conto corrente in senso proprio vi è solo il versamento di somme da parte del correntista , senza imputazione da parte dello stesso di tali somme a pagamento degli interessi c/o del capitale (il correntista si limita a versare somme per la registrazione sul c/c. senza poter imputare i pagamenti effettuati)
- 2) per l'imputazione a pagamento di somme determinate occorre che il credito sia liquido ed esigibile e quindi che il creditore abbia la disponibilità del credito, elementi ( esigibilità e disponibilità delle somme) , non sussistenti nell'ambito del c/c bancario. specie se affidato, sino al momento della revoca della linea di credito e della richiesta di rientro, momento prima del quale la banca non può pretendere il pagamento e il cliente ha la disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.

A carico della banca appellante, soccombente , devono essere poste le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo ex art. 4 del Decreto n. 55/14 , sulla base della natura della causa, del suo valore e complessità, con distrazione a favore del difensore dell'appellata antistatario.

**P.Q.M.**


La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

Respinge l'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Carrara spa avverso alla sentenza emessa in data 27.2.2009 dal Tribunale di Massa, confermandola integralmente.


Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio , che liquida in complessivi euro 8.600,00, oltre a oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte appellata.

Così deciso in Genova, il 13 gennaio 2015

IL CONSIGLIERE EST.RE  
(dr. M. MAISTRELLO)




IL PRESIDENTE  
(dr. V. SANGIUOLO)



CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Depositate in Cancelleria il 26 GEN. 2015.....

IL CONSIGLIERE  
M. OLCESE



ripetizautovianella

